

ACCORDO SPERIMENTALE, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/90 E S.M., TRA I COMUNI DI BOLOGNA, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (con funzioni di coordinamento fra gli EE.LL.) E I COMUNI CON PIU' DI CINQUANTAMILA ABITANTI, PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI INTERSCAMBIO DATI DEI "CONTRASSEGNI INVALIDI" DI CUI ALL'ART. 381 DEL D.P.R. N. 495/92, PER FAVORIRE LA MOBILITA' DEI DISABILI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Premesso che l'art. 381 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) stabilisce che per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il Comune di residenza rilascia apposita autorizzazione, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno di parcheggio per disabili", le cui caratteristiche sono state modificate con il D.P.R. 151/2012 recependo la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 4 giugno 1998;

Dato atto che:

- molti Comuni si stanno dotando di procedure e mezzi per effettuare in tempo reale controlli sui contrassegni rilasciati e sulle eventuali targhe autorizzate come collegate, ma non sono in grado di effettuare verifiche dirette sulla validità dei titoli autorizzativi emessi da altri Comuni. Questo comporta che nei Comuni in cui sono da autorizzare le targhe collegate, queste sono inserite nelle banche dati informatiche, sulla base di richieste documentate, con una validità presunta, che non conosce la data di scadenza del "contrassegno di parcheggio per disabili" a cui sono collegate;

- al fine di agevolare la circolazione su tutto il territorio regionale, semplificare i rapporti con gli aventi diritto per l'inserimento delle targhe ed al contempo controllare il fenomeno dell'abusivismo e dell'elusione (uso illegittimo di contrassegni scaduti, in particolare a seguito del decesso del titolare) sul territorio regionale, la Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità della Regione Emilia-Romagna ha avviato contatti con il Settore Mobilità del Comune di Bologna, per avviare un processo di condivisione di dati e termini di validità relativi ai "contrassegni di parcheggio per disabili", nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e trattamento di dati sensibili, mediante la realizzazione di un Sistema di Interscambio di carattere regionale;

a tal fine, nell'ambito dell'Accordo di Programma per la Mobilità Sostenibile e per i Servizi Minimi Autofiloviari per il periodo 2007-2010, la Regione Emilia Romagna ha stanziato un finanziamento di 50.000 euro, ed un ulteriore quota di finanziamento pari a 69.000 euro nell'ambito degli Accordi di Programma 2011-2013, a favore del Comune di Bologna, per la realizzazione del suddetto Sistema di Interscambio;

- il progetto elaborato dal Comune di Bologna prevede la realizzazione di un Sistema di Interscambio regionale che consenta ai Comuni che aderiscano di disporre con rapidità degli aggiornamenti sulla validità dei contrassegni e rispettive targhe collegate e, contestualmente, ai soggetti titolari di "contrassegno di parcheggio per disabili" di comunicare esclusivamente al proprio Comune di residenza le targhe dei veicoli di volta in volta al loro servizio per circolare in Regione;

- detto progetto è stato presentato ai Comuni della Regione Emilia Romagna con popolazione superiore a 50.000 abitanti, che in un lungo percorso di confronto ne hanno condiviso obiettivi e modalità di realizzazione e che progressivamente, dotati di sistemi informatizzati per il rilascio dei contrassegni, sono in grado di eseguire in tempo reale il controllo sui dati memorizzati nella propria banca dati;

- durante tale percorso le Amministrazioni hanno condiviso l'esigenza di giungere progressivamente e volontariamente ad uniformare alcune regole fondamentali di inserimento delle targhe associate ai "contrassegno di parcheggio per disabili", nella consapevolezza che ogni Comune è il referente unico per i titolari di contrassegni rilasciati nel territorio di competenza e per le eventuali relative associazioni di targhe autorizzate;

- la Regione Emilia Romagna con modifica alla L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, all'art. 30 punto 1 lett.c quater ha quindi previsto "la promozione dell'accessibilità dei veicoli a vario titolo autorizzati al transito in tutte le zone a traffico limitato (ZTL) istituite nei Comuni del territorio regionale dotati di sistemi di controllo elettronico degli accessi, sulla base di appositi accordi tra Comuni interessati e la Regione per la comunicazione dei dati relativi ai veicoli";

Rilevato che:

- il sistema è diffondibile senza la corresponsione di canoni o licenze, pertanto è opportuno prevedere forme di coinvolgimento dei piccoli Comuni limitrofi, al fine di esaminare modalità per l'attuazione del controllo dei titoli autorizzativi e di estendere la semplificazione delle modalità di

comunicazione delle targhe collegate ai "contrassegni di parcheggio per disabili";

- l'accesso dei Comuni ai dati dei "contrassegni di parcheggio per disabili", configura un trattamento di dati particolari relativi alla salute, per motivi di interesse pubblico rilevante, ai sensi della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, art. 30, tesi a consentire la circolazione solo agli effettivi aventi diritto, combattendo eventuali abusi di soggetti non titolati (art. 9 , par. 2, lett. g) del Regolamento UE) ;

Ritenuto quindi opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, dare luogo alla realizzazione di un Sistema di Interscambio dati regionale per la condivisione, e conseguentemente il controllo, di un sottoinsieme di dati relativo ai "contrassegni di parcheggio per disabili", (definito nella scheda tecnica allegata al presente Accordo) necessario e sufficiente al controllo sulla validità degli stessi e delle targhe ad essi associati, regolamentandone modalità e condizioni con il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/90 e s. m. ;

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

1. Sono oggetto del presente Accordo sperimentale le attività collegate alla realizzazione e manutenzione di un Sistema di Interscambio dati dei "contrassegni di parcheggio per disabili", di cui all'art. 381 del D.P.R. n. 495/92 per favorire la mobilità dei disabili nelle Zone a Traffico Limitato della Regione Emilia-Romagna, *al fine di consentire:*

- il controllo in tempo reale delle variazioni relative alla validità (nuove emissioni, modifiche o cessazioni) dei "contrassegni di parcheggio per disabili" rilasciati dalle Amministrazioni firmatarie del presente Accordo;

- la condivisione su base regionale delle targhe dei veicoli al servizio dei titolari dei predetti contrassegni, al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità dei soggetti diversamente abili.

Articolo 2 - Gestione del Sistema di Interscambio

1. Il Sistema di Interscambio di cui al precedente articolo 1 è costituita da un sistema nel quale ogni Amministrazione comunale continua a gestire la propria banca dati, condividendone parte con le altre Amministrazioni firmatarie dell'Accordo (di seguito "le parti"), acquisendo e fornendo periodicamente ed automaticamente i dati memorizzati necessari alla realizzazione del progetto, secondo le specifiche tecniche di cui alla scheda tecnica allegata, parte integrante

del presente Accordo (ALL. 1).

2. Ai fini e per gli effetti del presente Accordo le parti si impegnano a gestire e mantenere aggiornata la propria banca dati, nonché ad acquisire e trasmettere, secondo le modalità definite nel suddetto allegato , i dati memorizzati necessari alle altre Amministrazioni comunali. Le parti si impegnano altresì a mantenere la banca dati con la diligenza del buon padre di famiglia.

3. Ogni Amministrazione comunale firmataria è il referente unico per i titolari di contrassegni rilasciati nel territorio di competenza e per le eventuali relative associazioni di targhe autorizzate. Le parti si impegnano, qualora responsabili di errate registrazioni delle targhe associate a "contrassegni di parcheggio per disabili" nella propria banca dati e conseguentemente in quelle degli altri Comuni, a condividere protocolli operativi per definire le modalità di richiesta di annullamento delle sanzioni, elevate o elevabili.

Articolo 3 - Condizioni di accesso al Sistema di Interscambio

1. L'accesso ai dati di cui al precedente articolo 1 avverrà con modalità informatiche, con le limitazioni indicate nei paragrafi successivi.

2. Le parti ricevono i dati delle altre Amministrazioni attraverso il Sistema di Interscambio al fine di:

- a) inserire le targhe collegate al contrassegno nella lista degli autorizzati all'accesso nelle ZTL;
- b) verificare la validità e scadenza del contrassegno.

Articolo 4 - Trattamento dei dati personali

1a. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE si nominano le parti quali "responsabili esterni" del trattamento, relativamente ai dati personali inerenti le seguenti attività:

- conservazione delle informazioni su supporto informatico limitatamente al tempo strettamente necessario alle finalità di interesse pubblico menzionate nelle premesse.

1b. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE si nomina la Regione Emilia-Romagna e per essa, ai sensi dell'art. 14 L.R. 11/2004, Lepida S.p.a. quale "responsabile

esterno" del trattamento dei dati personali di cui le singole Amministrazioni firmatarie sono titolari, relativamente ai dati personali inerenti le seguenti attività:

- gestione e manutenzione hardware e software del server su cui è installato il nodo centrale del Sistema di Interscambio;
- conservazione delle informazioni su supporto informatico limitatamente al tempo strettamente necessario alle finalità di interesse pubblico menzionate nelle premesse.

2. Compiti e funzioni inerenti la nomina di cui al precedente paragrafo sono individuati nell'art. 28 del Regolamento, con particolare riferimento a:

- tenere il registro delle attività di trattamento, di cui all'art. 30 del Regolamento;
- adottare idonee misure di sicurezza;
- predisporre l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE e verificare che la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- rispondere tempestivamente alle richieste di accesso degli interessati e fornire copia dei dati, come previsto dall'art. 15 del Regolamento UE;
- individuare, tramite espresso conferimento di incarico scritto, le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, fornendo le indicazioni relative alle modalità operative da seguire e sorvegliandone l'operato (art. 28 del Regolamento).

3. E' vietata la comunicazione dei dati personali relativi ai titolari dei contrassegni in oggetto ad altri soggetti pubblici o privati, salvo specifiche disposizioni di legge o successiva esplicita disposizione dell'Amministrazione comunale titolare dei dati.

4. E' vietata, in ogni caso, la diffusione dei dati personali relativi ai titolari dei contrassegni in oggetto.

Articolo 5 - Comitato di coordinamento

1. Il coordinamento dei rapporti tra le parti e la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo è affidata ad un Comitato di coordinamento composto dal direttore del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture del Comune di Bologna o suo delegato (in qualità di Presidente) e da un rappresentante (munito di delega scritta) per ognuno dei Comuni firmatari del presente

accordo, legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

2. Il Comitato:

- a) si riunisce di norma annualmente per prendere atto a consuntivo delle modifiche intervenute in corso d'anno;
- b) formula direttive rivolte ai soggetti firmatari del presente Accordo, al fine di assicurare la corretta esecuzione dello stesso e di giungere ad una progressiva uniformazione della disciplina di utilizzo dei "contrassegni di parcheggio per disabili";
- c) fornisce indicazioni in merito alla soluzione di problemi tecnici e/o amministrativi relativi al normale funzionamento Sistema di Interscambio;
- d) si avvale del coordinatore tecnico di cui al precedente comma 1 al fine di vigilare sull'adempimento degli impegni assunti con il presente Accordo;
- e) si riunisce appositamente per tentare il componimento stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso del funzionamento del progetto;
- f) adotta provvedimenti urgenti per l'esclusione dal presente Accordo, anche su proposta del coordinatore tecnico, di Comuni che non ottemperino agli impegni assunti.

Articolo 5 bis - Funzioni della Regione Emilia-Romagna

1. La Regione, cofinanziatrice del progetto, assume funzioni anche di coordinamento fra i Comuni sottoscrittori del presente Accordo sperimentale, con lo scopo di supporto tecnico-amministrativo delle procedure relative alla sottoscrizione e attuazione del presente Accordo.

Articolo 6 - Recesso

1. Le parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con un preavviso di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi da comunicarsi per iscritto, al quale farà direttamente seguito l'interruzione dell'accesso al sistema informatico.

2. Nell'ipotesi di recesso di cui al paragrafo 1 nulla sarà dovuto, in ogni caso, al recedente, e la designazione quale "responsabile esterno" del trattamento dei dati personali decadrà

automaticamente.

Articolo 7 - Adesione di altri Comuni

1. Al presente Accordo possono aderire, successivamente alla sottoscrizione delle parti, altri Comuni della Regione Emilia Romagna che lo ritengano condivisibile, previa accettazione integrale dell'Accordo, che comporta anche il sostenimento del costo di tutti gli oneri di accesso al Sistema di Interscambio Regionale (inclusi eventuali necessari adattamenti tecnologici), nonché eventuali oneri di manutenzione della banca dati locale.
2. La suddetta adesione comporta la dotazione di una porta d'accesso al data base locale, che consenta la visione diretta dei dati relativi ai titoli autorizzativi contenuti nella banca dati e la possibilità di inserire o modificare i dati relativi ai titoli emessi da ogni piccolo Comune.
3. All'atto dell'adesione i Comuni di cui al precedente comma 1 nominano il loro referente scegliendone uno tra le parti firmatarie del presente Accordo. Il Comune prescelto rappresenta il nuovo Comune aderente nel Comitato di Coordinamento.

Articolo 8 - Oneri

1. La realizzazione e l'avvio del Sistema di Interscambio non comportano oneri a carico delle parti, che si impegnano invece a continuare a sostenere gli oneri di manutenzione della banca dati locale.
2. Dall'atto dell'adesione al presente Accordo i Comuni firmatari sono supportati all'avvio del Sistema di Interscambio per un periodo di sei mesi.

Articolo 9 - Durata

1. Il presente Accordo, di carattere sperimentale, ha durata cinque anni dalla sua sottoscrizione.

Bologna, _____ 2019